FEDERARCHITETTI
Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti

COMPONENTE CONFEDERTECNICA

Illustrissimo Signor
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Giuseppe CONTE
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 – ***ROMA***
presidente@pec.governo.it
usg@mailbox.governo.it
segreteriausg@governo.it

Illustrissimo Signor
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Roberto GUALTIERI
Via Venti Settembre, 97
00187 – ***ROMA***
mef@pec.mef.gov.it

Illustrissima Signora
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Nunzia Catalfo
Ministro
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

ai Componenti di:
Commissione Lavoro pubblico e privato, Previdenza Sociale
del Senato
Loro sedi

ai Componenti di:
Commissione Lavoro pubblico e privato
della Camera dei Deputati
Loro sedi

ai **Copogruppo Parlamentari dei Partiti Politici**
del Senato e della Camera dei Deputati
Loro sedi

prot. n. FA/P/01/24.11.2020

Oggetto: Richiesta annullamento pagamento contributi minimi previdenziali per l'anno 2020 per gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa.

Gentilissimi,
L'emergenza sanitaria ha costretto la maggior parte degli architetti ed ingegneri liberi professionisti a restare a casa in virtù delle Ordinanze del DPCM e di quelle emanate dai

Presidenti di diverse Regioni e dagli Enti Locali, facendo crollare i proventi economici per il sostegno dell'attività e dei nuclei familiari di questi contribuenti.
Per far ripartire il nostro settore, pertanto, abbiamo bisogno di risorse finanziarie, possibilmente provenienti dalla nostra attività o da risorse che possono derivare dallo slittamento dei pagamenti verso la pubblica amministrazione o per prestazioni previdenziali al fine di non far indebitare ulteriormente la categoria che non può più sostenere altri costi per la produzione del reddito. La necessità di evitare la chiusura delle attività è prerogativa non solo della nostra Associazione ma anche della Stato perché per ogni nuovo default viene a mancare il supporto economico del singolo cittadino alla crescita della Nazione e del contribuente alla sostenibilità della previdenza obbligatoria.
Poca attenzione è stata rivolta dal Governo e dal Parlamento alle problematiche economiche che stanno vivendo i liberi professionisti ed in particolar modo per quelli dell'area tecnica. Siamo stati gli ultimi a percepire il bonus di maggio, siamo stati esclusi dal contributo a fondo perduto e dai tre Decreti Ristori emanati dal Governo, nonostante le nostre attività siano legate anche a quelle che hanno subito la chiusura dai DPCM emanati tra fine ottobre e novembre.
Si evidenzia, inoltre, che al 31 dicembre 2020, gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, devono versare i contributi previdenziali relativi ai minimi soggettivi ed integrativi per l'anno in corso ed il saldo dei contributi dovuti a conguaglio per i redditi conseguiti nell'anno 2019 e precedenti, con impossibilità a far fronte agli impegni in conseguenza della riduzione e/o chiusura delle attività economiche nell'anno in corso.
A tal fine, con nostra nota *prot. n. FA/P/01/18.03.2020* avevamo chiesto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai componenti delle Commissioni Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato e della Camera dei Deputati, l'adozione di misure assistenziali a favore degli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa.
Dopo la conclusione dell'iter parlamentare del Decreto Rilancio, abbiamo appreso ed apprezzato l'adozione, nell'anno in corso, di misure di misure assistenziali tese a fronteggiare l'emergenza Covid-19.
Tra i provvedimenti adottati, però, non vi era quello da noi richiesto della deroga previdenziale del contributo soggettivo ed integrativo minimo 2020 con possibilità di riscatto, nel futuro, con le modalità già operative in Inarcassa.
Con la presente, visti i pochi giorni ancora a disposizione alla scadenza del 31 dicembre, **sottoponiamo alla VS. attenzione la necessità di emanare provvedimenti legislativi da inserire nella legge di conversione del Decreto Ristori secondo l'emendamento allegato alla presente.**
Ricordiamo che la misura agevolativa non comporta oneri a carico dello Stato e della nostra Cassa di Previdenza, ma la stessa può aiutare il collega a superare la difficoltà economica del momento.
Tali contributi minimi previdenziali (che per il corrente anno ammontano a circa € 3.100,00) sono l'anticipazione della porzione del dovuto dall'iscritto ad Inarcassa calcolato sull'imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 che, come è noto, avverrà con la presentazione del modello Unico nell'anno 2021 e, secondo lo statuto ed il regolamento Inarcassa, dovranno essere corrisposti integralmente entro il 31 dicembre 2021.
Pertanto, l'annullamento dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo) per l'anno 2020 non determina una riduzione del gettito contributivo per Inarcassa poiché il mancato versamento di quest'anno sarà corrisposta in più dall'iscritto l'anno prossimo entro il 31 dicembre 2021 e consente, agli iscritti, di avere a disposizione una piccola risorsa in più per programmare investimenti nell'attività professionale.
Occorre evidenziare che Inarcassa ha un patrimonio solido e che ogni anno ha un avanzo di gestione importante (il bilancio consuntivo, recentemente approvato per l'anno 2019, è stato chiuso con un avanzo di 805,9 milioni di euro) che gli consente di far fronte alla spesa corrente di previdenza ed assistenza agli iscritti
Inoltre, la misura agevolativa, ha i seguenti ulteriori vantaggi:

- è equa poiché non crea condizioni di disparità di trattamento tra gli iscritti;
- non incide sulla prestazione previdenziale futura perché il trattamento pensionistico è calcolato al periodo di effettiva contribuzione;
- per i soggetti che si troveranno con redditi al di sotto di quello calcolato per i contributi minimi possono richiedere in futuro il riscatto dei contributi mancanti;
- è facoltativa: il professionista può scegliere se versare quest'anno o il 31 dicembre 2021;
- non comporta oneri a carico dello Stato o di Inarcassa.

In attesa di riscontro ringrazio per l'attenzione e confido nell'accoglimento delle nostre richieste.

I miei migliori saluti.

Il Presidente
Nazzareno Iarrusso

Si allegano gli emendamenti ai Decreti Ristori (art. 13, D.L. 28 ottobre 2020, n. 138 – art. 11, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 e art. 1, D.L. 23 novembre 2020, n. 154)

Emendamenti ai Decreti Ristori (art. 13, D.L. 28 ottobre 2020, n. 138 – art. 11, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 e art. 1, D.L. 23 novembre 2020, n. 154)

dopo il comma 3 dell'art. 13 (ndr - D.L. 28 ottobre 2020, n.138) sono aggiunti i seguenti:
comma 3 bis - Gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, hanno facoltà di sospendere i termini relativi ai versamenti dei contributi minimi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020.

comma 3 ter - I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020 dagli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, calcolati applicando le relative aliquote contributive previste dallo Statuto e Regolamento di Inarcassa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

---

dopo il comma 4 dell'art. 11 (ndr - D.L. 9 novembre 2020, n.149) sono aggiunti i seguenti:
comma 4 bis - Gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, hanno facoltà di sospendere i termini relativi ai versamenti dei contributi minimi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020.

comma 4 ter - I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020 dagli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, calcolati applicando le relative aliquote contributive previste dallo Statuto e Regolamento di Inarcassa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

---

dopo il comma 3 dell'art. 1 (ndr - D.L. 23 novembre 2020, n.154) sono aggiunti i seguenti:
comma 4 - Gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, hanno facoltà di sospendere i termini relativi ai versamenti dei contributi minimi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020.

comma 5 - pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020 dagli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, calcolati applicando le relative aliquote contributive previste dallo Statuto e Regolamento di Inarcassa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.